



*Ministero dell'Istruzione e del Merito*

ISTITUTO COMPRESIVO DI CASTELLARANO

Via Fuori Ponte, 23 - 42014 Castellarano (RE) Cod. Fisc. 91094360350 Tel. 0536-075530

e-mail: [reic83700l@istruzione.it](mailto:reic83700l@istruzione.it) - pec: [reic83700l@pec.istruzione.it](mailto:reic83700l@pec.istruzione.it) - [www.iccastellarano.edu.it](http://www.iccastellarano.edu.it)



**Al personale docente**

**Al DSGA**

**Sito WEB**

**Oggetto: Adozione dei libri di testo per l'anno scolastico 2024/2025 – indicazioni operative e inoltro nota ministeriale prot. 6740 del 15/02/2024**

Secondo quanto indicato dalla nota MIM prot. 6740 del 15/02/2024, l'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2024/2025 è disciplinata dalle istruzioni impartite con nota ministeriale prot. 2581 del 9 aprile 2014.

In riferimento alle riunioni dei dipartimenti disciplinari e ai consigli di classe e interclasse per la fase consultiva sulle adozioni dei libri di testo a.s. 2024/2025 si fa presente quanto segue:

- l'adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio dei Docenti, su proposta di delibera dei Consigli di classe/interclasse, dopo attenta disamina della normativa vigente, nel mese di maggio c.a. e comunque non oltre la seconda decade dello stesso mese, per tutti gli ordini e gradi di scuola; le operazioni di adozione dei libri di testo si articoleranno in quattro fasi: Riunione dei Dipartimenti disciplinari scuola secondaria e team di scuola primaria per la fase consultiva.
- Delibera del Collegio dei Docenti. Nel corso del CD i Coordinatori di Classe forniranno la motivazione dell'eventuale nuova adozione e dell'eventuale sfioramento che inoltreranno al I Collaboratore all'indirizzo di posta istituzionale.

**Determinazione dei prezzi dei libri di testo nella scuola primaria e dei tetti di spesa nella scuola secondaria (D.M. n. 781/2013)**

Ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni, con decreto ministeriale di natura non regolamentare sono fissati il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di primo e secondo grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e della disponibilità dei supporti tecnologici. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 27 settembre 2013, n. 781, i citati tetti di spesa sono ridotti del 10% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione cartacea e digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità mista di tipo b – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013); gli stessi tetti di spesa sono ridotti del 30% se nella classe considerata tutti i testi adottati sono stati realizzati nella versione digitale accompagnata da contenuti digitali integrativi (modalità digitale di tipo c – punto 2 dell'allegato al decreto ministeriale n. 781/2013). Il collegio dei docenti motiva l'eventuale superamento del tetto di spesa consentito entro il limite massimo del 10%.

**Tabella tetti di spesa da rispettare (All. 1 al D.M. 43 del 11/05/2012)**

	<b>Se tra i libri in adozione (con prima adozione anteriore all'a.s.2014-15) vi sono ancora testi in versione interamente cartacea (tipo a, punto 2, All. al D.M. 781/2013).</b>	<b>Se i libri in adozione sono tutti in versione mista (tipo b, punto 2, All. al D.M. 781/2013) riduzione del 10%</b>	<b>Se i libri in adozione sono tutti in versione interamente digitale (tipo c, punto 2, All. al D.M. 781/2013) riduzione del 30%</b>
<b>Classi prime</b>	€ 294,00	€ 264,60	€ 205,80
<b>Classi seconde</b>	€ 117,00	€ 105,30	€ 81,90
<b>Classi terze</b>	€ 132,00	€ 118,80	€ 92,40

**Ulteriori chiarimenti**

Il collegio dei docenti può adottare, con formale delibera, libri di testo ovvero strumenti alternativi, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa stabilito per ciascuna classe di corso (art. 6, comma 1, legge n. 128/2013).

Le scuole possono elaborare direttamente materiale didattico digitale. L'elaborazione di ogni prodotto e affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133 e ss.mm., il collegio dei docenti può confermare i testi scolastici già in uso, ovvero procedere a nuove adozioni. Queste ultime possono riguardare i primi volumi di un corso (classi prime e quarte della scuola primaria, classi prime della scuola secondaria di primo grado, classi prime e terze e, per le sole specifiche discipline in esse previste, classi quinte della scuola secondaria di secondo grado) ovvero i volumi unici. Le adozioni dei seguiti dei testi in più volumi si intendono confermate.

I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo nel caso in cui rivestano carattere monografico o di approfondimento delle discipline di riferimento (art. 6, comma 2, legge n. 128/2013). L'eventuale adozione di singoli contenuti digitali integrativi ovvero la loro adozione in forma disgiunta dal libro di testo rientra nella casistica dei testi consigliati.

In caso di alunni con disabilità, il Consiglio di classe può proporre, in accordo con le famiglie, l'adozione di specifici libri di testo, in coerenza con il P.E.I.

Le specifiche tecniche relative alla parte cartacea dei libri di testo, di cui all'allegato al D.M. 781/13, sono riferiti esclusivamente alla scuola primaria.

**Indicazioni**

Premesso quanto sopra, i docenti sono invitati a confrontarsi tra loro per l'adozione dei libri di testo in sede di Dipartimento disciplinare per la scuola secondaria, in team e comunque prima dei successivi Consigli di Classe/Interclasse e prima del Collegio dei Docenti. Considerato che i tetti di spesa devono essere in linea con il budget ministeriale richiesto, si invitano i docenti ad adottare:

- testi indispensabili;
- testi più economici, a parità di valore educativo-formativo;
- possibilmente gli stessi testi per classi parallele, anche per fare fronte ad eventuali passaggi degli alunni fra le sezioni.

Si ricorda che eventuali sforamenti degli importi relativi ai tetti di spesa della dotazione libraria obbligatoria delle classi di scuola secondaria di primo e di secondo grado, come detto, devono essere contenuti entro il limite massimo del 10% (rientra in tale fattispecie l'adozione di testi per discipline di nuova istituzione). In tal caso le relative delibere di adozione dei testi scolastici devono essere adeguatamente motivate da parte del Collegio dei Docenti e approvate dal Consiglio di Istituto (Nota Ministeriale 2581 del 9 aprile 2014). La delibera del Collegio dei Docenti, relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa, al controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n.123/2011.

**Divieti e limitazioni**

È vietato imporre agli allievi l'acquisto di libri di testo non deliberati dal Collegio dei Docenti. È vietata la riproduzione fotostatica di copie tratte da libri di testo sia nella loro interezza che per parti limitate, essendo i libri stessi coperti da copyright. I docenti, che a qualsiasi titolo assumono servizio nella scuola nell'anno successivo alla data della delibera succitata, sono obbligati ad utilizzare i testi adottati dal Collegio dei Docenti.

N.B. SEGUIRANNO LE ISTRUZIONI OPERATIVE PER L'INSERIMENTO DEI TITOLI DEI LIBRI DI TESTO SU NUVOLA

Si trasmette in allegato la nota MIM prot. 6740 del 15/02/2024 relativa all'oggetto.

Il dirigente scolastico

Dott.ssa Migale Maria

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi e per gli effetti dell'art.3 comma 3, d.lgs. 39/93